RACCOMANDAZIONE (EU) 2024/618 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Svezia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Svezia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) della Svezia 2021-2030

(1) La Svezia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima l'11 luglio 2023.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative alla Svezia del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio alla Svezia ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 625 final; SWD(2023) 627 final.
([6]) COM(2022) 606 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio, SWD(2023) 605 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura la Svezia abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. L'assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

(8) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Svezia - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Svezia all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo della Svezia ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica ([12]), sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e tengono conto del miglioramento dello stoccaggio di energia in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(13) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14) La raccomandazione della Commissione sul fabbisogno di investimenti è formulata dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano svedese per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

(15) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]), e un'ampia consultazione a livello regionale.

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).

(16) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano della Svezia: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Svezia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18) La Svezia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(19) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure svedesi con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. La Svezia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(20) Una solida valutazione del rischio è un presupposto per politiche di adattamento strategiche e ben calibrate. Dovrebbe basarsi sulle più recenti conoscenze nell'ambito della climatologia e sui risultati delle prove di stress, ed essere regolarmente aggiornata per individuare le popolazioni, le infrastrutture e i settori più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Un adattamento efficace sulla scala necessaria e in tutti i settori esposti richiede una struttura di governance e di coordinamento con un mandato chiaro e sostegno politico di alto livello. Occorrono solidi piani e strategie di adattamento per garantire che la preparazione a livello sociale, politico e economico proceda costantemente in linea con la normativa europea sul clima e permetta di anticipare gli effetti negativi dovuti al clima. Nel luglio 2023 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti per coadiuvare gli Stati membri a aggiornare e attuare strategie, piani e politiche nazionali di adattamento globali ([21]). Il fabbisogno di investimenti per l'adattamento climatico è in aumento e subirà un'accelerazione nei prossimi decenni. Il miglioramento dei finanziamenti dovrebbe essere accompagnato da capacità sufficienti e dalle competenze necessarie ad amministrarli e assegnarli in modo da garantire la qualità della spesa e la capacità di assorbimento ed evitare il maladattamento. Oltre ai finanziamenti pubblici e privati, potrebbero essere presi in considerazione anche strumenti di finanziamento innovativi attraverso la cooperazione con il settore privato e gli istituti finanziari.

(21) La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici stanno manifestandosi a un ritmo più rapido del previsto. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi.

(22) Le soluzioni di adattamento e mitigazione basate sulla natura possono essere efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi, a condizione di incentivarne la diffusione mediante quadri strategici, politiche e finanziamenti. Esse possono essere attuate in modo indipendente o integrate in altre misure di adattamento e mitigazione, in combinazione con soluzioni più tecnologiche o basate su infrastrutture. Quando vi si fa ricorso occorre prendere in considerazione la complessità degli ecosistemi e gli effetti previsti dei cambiamenti climatici, il contesto locale, gli interessi e valori collegati e le condizioni socioeconomiche.

RACCOMANDA ALLA SVEZIA DI INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Fornire proiezioni per illustrare in che modo le politiche e le misure in atto e pianificate permetteranno di conseguire l'obiettivo nazionale di -50 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Se necessario, specificare le politiche e le misure supplementari o in che modo le flessibilità

([19]) SWD(2023) 923.
([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.
([21]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023XC0727(01)

disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, anche per quanto riguarda le emissioni di sostanze diverse dalla CO_2, in particolare metano, N_2O e gas fluorurati provenienti dall'agricoltura, dai processi industriali e dall'uso dei prodotti. Illustrarne chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, anche per le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO_2 catturata. Individuare la capacità complessiva di stoccaggio di CO_2 e i volumi disponibili di iniezione entro il 2030.

3. Adottare misure supplementari nel settore LULUCF, quantificandone gli effetti attesi, per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra in tale settore siano effettivamente allineati alle revisioni metodologiche effettuate nell'ambito degli inventari nazionali, all'obiettivo di assorbimento netto dell'UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2 equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per paese di -3 955 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire ulteriori politiche e misure di adattamento sufficientemente dettagliate per sostenere la Svezia nel perseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali nell'ambito dell'Unione dell'energia.

5. Aumentare il livello di ambizione della quota di fonti energetiche rinnovabili portandola ad almeno il 76 % come contributo all'obiettivo vincolante dell'UE in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, modificata in linea con la formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Includere una traiettoria indicativa che raggiunga i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all'orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire ai sotto-obiettivi indicativi stabiliti per gli edifici e l'industria per il 2030, assieme al sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore industriale per il 2030. Indicare il traguardo indicativo per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento per il periodo 2021-2030. Indicare un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore dei trasporti, garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

7. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale all'obiettivo unionale vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare per quali tecnologie di energia rinnovabile diverse dall'energia eolica la Svezia intende designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure di autorizzazione più rapide e semplici e come intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l'adozione di un quadro che favorisca l'autoconsumo e le comunità energetiche. Descrivere come intende sviluppare o ammodernare ulteriormente le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti basate sulle fonti rinnovabili, anche integrando le reti dell'energia elettrica e quelle del riscaldamento e del raffrescamento. Includere misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria e preparare l'UE agli scambi di idrogeno rinnovabile.

8. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, e una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono alla Svezia ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile della Svezia, il profilo del consumo di gas naturale e dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.

9. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

10. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell'obiettivo vincolante dell'Unione relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1° marzo 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Indicare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore.

11. Definire politiche e misure complete per concretizzare il contributo nazionale in materia di efficienza energetica, indicando in particolare in che modo sarà attuato il principio «l'efficienza energetica al primo posto». Definire misure di risparmio energetico per garantire il raggiungimento dell'ammontare necessario di risparmio cumulativo di energia negli usi finali entro il 2030, nonché misure per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell'energia. Illustrare programmi di finanziamento dell'efficienza energetica e regimi di sostegno finanziario efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti.

12. Indicare un livello di ambizione aggiornato per garantire che il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e per trasformare gli immobili attuali in immobili a zero emissioni entro il 2050. Includere traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. Fornire maggiori informazioni sulle misure correlate per il parco immobiliare e sul loro impatto atteso per quanto riguarda il risparmio di energia.

13. Spiegare ulteriormente come la Svezia rafforzerà in modo significativo la dimensione della sicurezza energetica, in particolare definendo obiettivi chiari per la diversificazione delle fonti di energia e l'ulteriore promozione della riduzione della domanda di gas. Includere politiche e misure dettagliate per il conseguimento di questi obiettivi da qui al 2030. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, in particolare fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Specificare misure adeguate per la diversificazione e l'approvvigionamento a lungo termine di materiali nucleari, combustibili, pezzi di ricambio e servizi, in particolare in considerazione delle condizioni rafforzate per la diffusione dell'energia nucleare e l'estensione della durata di vita prevista della flotta di reattori esistenti, e per la gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari. Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

14. Presentare la situazione delle misure volte a garantire l'integrazione del mercato e la massimizzazione delle capacità di scambio transfrontaliere nella regione nordica a seguito del cambiamento dei flussi di energia elettrica e presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda e stoccaggio per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità. Descrivere in che modo agevolare l'integrazione del sistema energetico nel quadro dell'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Sviluppare mercati al dettaglio più competitivi e migliorare il livello di responsabilizzazione dei consumatori in tali mercati.

15. Sviluppare ulteriormente l'approccio alla povertà energetica tramite il suo sistema generale di previdenza sociale, presentando una valutazione della situazione delle famiglie attualmente colpite e indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Indicare in dettaglio un calendario concreto per politiche e misure specifiche che affrontino la povertà energetica. Spiegare in che modo è prevista la diffusione di misure di efficienza energetica nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica per attenuare la povertà energetica, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999.

16. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

17. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Migliorare e ampliare l'analisi del fabbisogno di investimenti per includervi una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e unionale, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

18. Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano per la ripresa e la resilienza della Svezia e il capitolo dedicato al piano RepowerEU.

19. Indicare in che modo ed entro quando la Svezia intende eliminare le rimanenti sovvenzioni per i combustibili fossili.

20. Illustrare più nel dettaglio la base analitica fornendo proiezioni al 2040 dello sviluppo del sistema energetico in base alle politiche e alle misure pianificate.

21. Fornire informazioni dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([22]). Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di costituire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([23]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima della Svezia e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

22. Garantire una partecipazione inclusiva del pubblico entro un quadro temporale ragionevole e un ampio coinvolgimento di autorità locali e della società civile nella preparazione del piano. Presentare un quadro d'insieme chiaro per illustrare in che modo il processo di consultazione consentirà l'ampia partecipazione dell'insieme delle autorità competenti, dei cittadini e dei portatori di interessi, comprese le parti sociali, alla preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

23. Ampliare la cooperazione regionale, già efficace, nell'ambito dei quadri di cooperazione regionale consolidati come il piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico in materia di infrastrutture energetiche e energia eolica offshore. Illustrare in che modo la Svezia intenda stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche.

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Elaborare una valutazione completa dei rischi e delle vulnerabilità, che si occupi in particolare del settore della silvicoltura. Rafforzare una struttura di governance e coordinamento in grado di sostenere una pianificazione efficace, la diffusione di soluzioni e investimenti per l'adattamento in tutti i settori, gruppi di popolazione e livelli amministrativi e conferirle un chiaro mandato. Aggiornare la strategia nazionale di adattamento per integrare le considerazioni sull'adattamento climatico in settori fondamentali vulnerabili e per affrontare lacune e barriere che frenano l'adattamento. Garantire l'esistenza di meccanismi di finanziamento pubblici e privati per le azioni di adattamento e che i bilanci siano commisurati ai fabbisogni di investimento, in particolare nei settori vulnerabili prioritari.

([22]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([23]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

2. Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione sistemica.

3. Promuovere soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi nelle strategie, politiche e piani nazionali e prevedere investimenti nella loro attuazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione